



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 652

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Avvio del Progetto Risparmio Casa - individuazione delle condizioni e dei criteri per la concessione del contributo a sostegno dell'acquisto della prima casa di abitazione e del risparmio previdenziale complementare ex articolo 3 comma 4 ter della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9; modificazioni delle disposizioni dell'Allegato 1 "Criteri, condizioni e modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 4 ter dell'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 2013".

Il giorno **13 Aprile 2018** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la Giunta provinciale, nella seduta dello scorso 29 marzo 2018, ha adottato la deliberazione nr. 523 avente ad oggetto “Avvio del Progetto Risparmio Casa – individuazione delle condizioni e dei criteri per la concessione del contributo a sostegno dell’acquisto della prima casa di abitazione e del risparmio previdenziale complementare ex articolo 3 comma 4 ter della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”. Con l’allegato nr. 1 della citata deliberazione nr. 523 del 2018 sono stati definiti i criteri, le condizioni e le modalità per l’accesso al contributo di cui al comma 4 ter dell’articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 2013.

L’articolo 3, comma 1, lettera f), del citato allegato nr. 1 della deliberazione nr. 523 del 2018, dispone che possono accedere al contributo le persone fisiche che alla data di presentazione della domanda, fra gli altri requisiti, “hanno acquistato, a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento la prima casa di abitazione (...)”

Si ritiene ora, al fine di individuare, in modo immediato e univoco, con maggiore chiarezza e precisione, anche per i soggetti interessati alla presentazione della domanda di contributo, il termine a partire dal quale è possibile procedere all’acquisto della prima casa di abitazione al fine dell’accesso al contributo provinciale, di sostituire la parola “esecutività” con la parola “adozione”.

Si ritiene inoltre, alla luce delle richieste di chiarimento pervenute al fine di rendere maggiormente comprensibile e univoco il significato delle disposizioni approvate in coerenza con la ratio del contributo provinciale in questione, introdurre le seguenti modifiche dell’allegato 1 della citata deliberazione n. 523 del 2018:

-) all’articolo 3, comma 1, lettera e), sono infine aggiunte le seguenti parole: “in questo caso di deroga, è ammesso al presente contributo, in via eccezionale, l’acquisto della restante quota di proprietà, fino ad arrivare al 100%, da parte del proprietario pro quota riferito a uno dei menzionati immobili ad uso abitativo;”;

-) all’articolo 3, comma 1, lettera h), dopo le parole “entro sei mesi dalla data di acquisto (rogito) dell’unità immobiliare” sono inserite le seguenti parole: “, fatta salva la proroga richiesta con adeguata motivazione”;

-) all’articolo 3, comma 3, nel primo periodo, dopo le parole “Per prima casa di abitazione s’intende l’unità immobiliare” sono inserite le seguenti parole: “ad uso abitativo, rientrante nelle categorie catastali da A/2 ad A/7,”;

-) all’articolo 3, comma 3, nel primo periodo, dopo le parole “in piena proprietà” sono inserite le seguenti parole “, e per intero,”;

-) all’articolo 3, comma 3, nell’ultimo periodo, dopo le parole “l’unità immobiliare in comproprietà” sono inserite le seguenti parole “, pro quota,”;

-) all’articolo 5, comma 1, le parole “e di sostegno al risparmio pensionistico complementare” sono sostituite dalle seguenti: “oggetto del presente contributo”.

-) all’articolo 9, comma 1, lettera b), dopo le parole “entro il termine di sei mesi dalla data di acquisto (rogito) dell’unità immobiliare” sono inserite le seguenti parole: “, fatta salva la proroga richiesta con adeguata motivazione,”;

Per tutto il resto si conferma quant’altro stabilito con la citata deliberazione nr. 523 del 29 marzo 2018.

Considerate le limitate e circoscritte modificazioni ora illustrate, aventi natura specificativa dei criteri già adottati, delle disposizioni di cui all’Allegato nr. 1 della citata deliberazione nr. 523 del 2018, si ritiene di non acquisire nuovamente i pareri delle strutture provinciali.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- a voti unanimi legalmente espressi;

d e l i b e r a

1. di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, la parola “esecutività” con la parola “adozione” alla lettera f), comma 1, articolo 3, dell’Allegato nr. 1 “Criteri, condizioni e modalità per l’accesso al contributo di cui al comma 4 ter dell’articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 2013”, della deliberazione 29 marzo 2018, n. 523;

2. di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, alle disposizioni di cui al citato Allegato nr. 1 della deliberazione n. 523 del 29 marzo 2018, le seguenti modificazioni:

-) all’articolo 3, comma 1, lettera e), sono infine aggiunte le seguenti parole: “in questo caso di deroga, è ammesso al presente contributo, in via eccezionale, l’acquisto della restante quota di proprietà, fino ad arrivare al 100%, da parte del proprietario pro quota riferito a uno dei menzionati immobili ad uso abitativo;”;

-) all’articolo 3, comma 1, lettera h), dopo le parole “entro sei mesi dalla data di acquisto (rogito) dell’unità immobiliare” sono inserite le seguenti parole: “, fatta salva la proroga richiesta con adeguata motivazione”;

-) all’articolo 3, comma 3, nel primo periodo, dopo le parole “Per prima casa di abitazione s’intende l’unità immobiliare” sono inserite le seguenti parole: “ad uso abitativo, rientrante nelle categorie catastali da A/2 ad A/7,”;

-) all’articolo 3, comma 3, nel primo periodo, dopo le parole “in piena proprietà” sono inserite le seguenti parole “, e per intero,”;

-) all’articolo 3, comma 3, nell’ultimo periodo, dopo le parole “l’unità immobiliare in comproprietà” sono inserite le seguenti parole “, pro quota,”;

-) all’articolo 5, comma 1, le parole “e di sostegno al risparmio pensionistico complementare” sono sostituite dalle seguenti: “oggetto del presente contributo”;

-) all’articolo 9, comma 1, lettera b), dopo le parole “entro il termine di sei mesi dalla data di acquisto (rogito) dell’unità immobiliare” sono inserite le seguenti parole: “, fatta salva la proroga richiesta con adeguata motivazione,”.

3. di confermare quant’altro stabilito con la citata deliberazione 29 marzo 2018, n. 523.

Adunanza chiusa ad ore 09:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace